



Comune di Desenzano del Garda

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ DI BENI IMMOBILI AD ENTI, ASSOCIAZIONI OD ALTRI ORGANISMI PRIVATI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 12/5/2003

Modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 28/04/2006

Articoli 15, 16, 17 e 18 abrogati con deliberazione di C.C. n. 106 del 28/11/2012

S O M M A R I O

RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE	2
ART. 1 - NATURA DEGLI INTERVENTI	2
ART. 2 - OGGETTO	2
ART. 3 - AREE DI INTERVENTO	2
ART. 4 - ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI	2
ART. 5 - CRITERI	3
ART. 6 - CASI PARTICOLARI	3
ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI (CONTRIBUTI ORDINARI)	4
ART. 8 - TERMINI ED ESAME DELLA DOMANDA	4
ART. 9 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI	4
ART. 10 - PUBBLICITÀ	5
ART. 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI A CARATTERE STRAORDINARIO	5
ART. 12 - UTILIZZAZIONE DELLE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI	5
ART. 13 - CONSUNTIVO	5
ART. 14 - DECADENZA	6
PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI	6
ART. 15 - [ABROGATO]	6
ART. 16 - [ABROGATO]	6
ART. 17 - [ABROGATO]	6
ART. 18 - [ABROGATO]	6
CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETÀ' COMUNALE	6
ART. 19 - BENI MOBILI O IMMOBILI	6
DISPOSIZIONI FINALI	7
ART. 20 - FORME DI PUBBLICITÀ	7
ART. 21 - RELAZIONE DEGLI ASSESSORI	7

RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 1 - Natura degli interventi

Il presente Regolamento, secondo il disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in applicazione del Titolo I° dello Statuto, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, anche sotto forma di concessione di beni mobili o immobili da utilizzare per sedi a condizioni agevolate, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.

I contributi sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dagli statuti (contributi ordinari) e/o per singole iniziative occasionali o carattere straordinario (contributi straordinari).

Art. 2 - Oggetto

Il presente regolamento non si applica:

- A) alla concessione di sale o spazi pubblici per il saltuario svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche, di cui al successivo art. 4;
- B) alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (gestione della impiantistica sportiva di base, gestione dei parchi e del verde pubblico ecc.) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
- C) alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale – annuale o ultrannuale – e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
- D) ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il comune interviene con apposita disciplina.

Rientra nella disciplina generale del presente regolamento il riconoscimento del patrocinio da parte del comune, se accompagnato dalla concessione di contributi o altre utilità economiche.

Art. 3 - Aree di intervento

Il comune può disporre la concessione di contributi o altre utilità economiche qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento alle attività socio-assistenziali e sanitarie, alle attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente, alle attività educative, alla funzione genitoriale, alle attività di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero, alle attività di valorizzazione del tessuto economico, alle attività umanitarie e di affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace.

Art. 4 - Iscrizione al registro delle associazioni

Le associazioni e gli altri organismi privati, con sede a Desenzano del Garda possono chiedere l'iscrizione nell'apposito registro presso la segreteria comunale, indicando il settore di attività e presentando richiesta attraverso l'apposita modulistica e copia dello

statuto vigente. Vengono inserite di diritto, le associazioni di volontariato iscritte al registro di cui alla L. R. Lombardia N. 22/93 nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento. La Segreteria Generale cura l'aggiornamento di tale registro. L'approvazione dell'elenco è di competenza della Giunta Comunale.

Art. 5 - Criteri

La concessione delle forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) valutazione dei contenuti dell'attività o iniziativa proposta, in rapporto:
 - 1) al perseguimento d'interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;
 - 2) alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
 - 3) al tipo di organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore delle persone in situazione di disagio o disabilità e/o a favore di minori;
- b) considerazione del carattere di originalità e d'innovatività del progetto (particolarmente nell'ambito delle attività culturali).

L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:

- 1) al sostegno di altri enti pubblici o privati;
- 2) al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
- 3) alla capacità economica del richiedente.

I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative ed opere singole o a programmi di interventi o attività, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali e culturali, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa del Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 6 - Casi particolari

In casi particolari, adeguatamente motivati, la concessione di interventi economici può essere disposta a favore di enti, associazioni, comitati, o persone fisiche, non inclusi nel registro di cui all'art. 4, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per la città o che abbiano rilievo di carattere sovracomunale.

La concessione di interventi economici può essere altresì disposta a favore di enti, associazioni, comitati o persone fisiche per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali.

Non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.

E' comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.

Art. 7 - Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici (contributi ordinari)

Le associazioni e gli altri organismi privati, iscritti nel registro, possono chiedere al Comune contributi, beni strumentali, servizi, concessione di strutture, esplicitando i motivi della richiesta e fornendo gli elementi utili all'esame dell'istanza, attraverso la compilazione completa della modulistica appositamente predisposta e disponibile gratuitamente presso gli uffici preposti, e presentando integralmente la documentazione indicata nella stessa.

Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione, ente o associazione richiedente e indirizzata al Sindaco, devono essere allegati almeno i seguenti documenti:

1. relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda corredata, a seconda dei casi, di dettaglio preventivo o consuntivo di spesa, di entrata ed indicazione del contributo richiesto;
2. relazione illustrativa delle eventuali attività svolte nell'anno precedente, corredato da prospetto delle uscite e delle entrate nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
3. atto costitutivo o statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del Comune;
4. dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti da altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
5. dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro, come da schema appositamente predisposto dal Comune;
6. dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

Art. 8 - Termini ed esame della domanda

Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento (fa fede il protocollo comunale).

Le stesse saranno globalmente valutate ed espletate entro i successivi 90 giorni a partire dal primo giorno lavorativo successivo.

La concessione delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, è disposta motivatamente dalla Giunta e, nell'ambito dei criteri stabiliti da tale Organo, dal dirigente di area, secondo le rispettive competenze e nei limiti degli stanziamenti definiti.

Con l'atto di concessione viene quantificata l'erogazione, anche se non si tratta di contributi di carattere finanziario.

La concessione di benefici, di cui al presente regolamento, per iniziative non occasionali è disciplinata da apposite convenzioni che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata superiore all'anno e comunque non superiore ai quattro anni, rinnovabili esclusivamente con atto espresso.

I benefici di cui al comma precedente possono essere erogati solo a favore di enti, istituzioni o associazioni costituiti da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda.

Il provvedimento finale deve specificare la ragione dell'accoglimento o del diniego.

Art. 9 - Modalità di erogazione dei contributi ordinari

Il contributo sarà liquidato in due rate: la prima entro il termine di cui all'art. 8 comma 2,

pari al 70% di quanto concesso dalla Giunta Comunale, e la seconda, entro 30 giorni dal ricevimento del consuntivo di cui al successivo art. 13.

Art. 10 - Pubblicità

I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie, che l'iniziativa è realizzata con il concorso del comune di Desenzano del Garda, mediante l'apposizione del logo comunale e la sottostante dicitura "Città di Desenzano del Garda" su tutto il materiale pubblicitario realizzato.

Art. 11 - Modalità di presentazione delle domande ed erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici a carattere straordinario

Le domande per ottenere contributi, servizi, concessione di strutture, beni strumentali per iniziative/attività straordinarie devono pervenire, di norma, almeno 60 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa. Alla domanda viene data risposta entro i successivi 30 giorni.

Il contributo sarà liquidato in due rate: la prima entro il termine di cui all'art. 8 comma 2, pari al 70% di quanto concesso dalla Giunta Comunale, e la seconda, entro 30 giorni dal ricevimento del consuntivo di cui al successivo art. 13.

Il contributo straordinario è corrisposto a seguito di presentazione da parte del beneficiario di una relazione illustrativa dell'iniziativa, attività o manifestazione da attuare o già attuata, comprendente un rendiconto economico delle spese da sostenere o già sostenute e delle eventuali entrate anche per contributi di terzi

Art. 12 - Utilizzazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.

In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, con apposito atto, procedere:

- 1) alla non erogazione della seconda rata del contributo;
- 2) al recupero, in relazione a quanto realizzato, di parte o in toto della prima rata se liquidata;
- 3) alla revoca di quanto concesso, se non ancora liquidato

Verificandosi quest'ultima fattispecie non vengono prese in considerazione le eventuali richieste di benefici economici presentate nell'anno successivo da parte dello stesso soggetto, o la prima volta che lo stesso ne faccia richiesta.

Art. 13 - Consuntivo

A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre:

- a) 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, se trattasi di contributo ordinario;
- b) 60 giorni dalla data conclusione dell'iniziativa finanziata con contributo straordinario; il soggetto beneficiario deve presentare una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività accompagnata dal consuntivo delle spese effettivamente sostenute.

La presentazione della documentazione di cui al precedente comma è dovuta anche da parte delle associazioni o enti che abbiano ottenuto benefici economici diversi dai contributi in denaro.

Art. 14 - Decadenza

I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
- b) non venga presentata, nei termini indicati, la documentazione prescritta nel precedente art. 13, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;
- c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente;
- d) non vengano presentate le attestazioni fiscali, richieste dal presente regolamento, necessarie al Comune per adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma.

PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI

Art. 15 - [Abrogato]

Art. 16 - [Abrogato]

Art. 17 - [Abrogato]

Art. 18 - [Abrogato]

CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 19 - Beni mobili o immobili

Alle associazioni, istituzioni o enti, senza fine di lucro, di cui all'art. 1 del presente regolamento, possono essere concessi in uso gratuito od a canone agevolato immobili o attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale, ad integrazione o in sostituzione dei contributi descritti negli articoli precedenti, da adibire allo svolgimento, anche in via occasionale, delle loro attività o a loro sede.

La concessione in uso deve essere regolata in apposita convenzione o in apposito contratto, nella quale siano determinati gli obblighi delle parti, la durata ed i termini iniziale o finale.

La convenzione di cui al presente comma dovrà prevedere l'obbligo, a carico del soggetto concessionario, di produrre una dichiarazione, su apposito modulo predisposto dai competenti uffici comunali, che attesti il permanere delle condizioni che hanno reso possibile la concessione e il buono stato di conservazione dell'immobile concesso.

La convenzione potrà altresì prevedere l'obbligo del versamento di un'adeguata cauzione per l'utilizzo degli immobili o delle attrezzature in uso gratuito, da stabilire con opportuno provvedimento.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Forme di pubblicità

L'elenco relativo ai contributi, sussidi e beni strumentali è inserito all'interno dell'Albo di cui all'art. 1-comma1- del DPR 7 aprile 2000, n. 118.

La pubblicizzazione dello stesso avviene nei termini e nelle modalità previste dall'art. 1 e dall'art. 2 del citato DPR.

Art. 21 – Relazione degli Assessori

Entro il primo semestre dell'anno gli assessori che hanno attivato interventi in favore della associazioni ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, sono tenuti a relazionare alla Prima Commissione Consiliare sulla quantità e modalità di realizzazione degli stessi, nonché dei criteri adottati relativamente all'anno precedente.

Contestualmente sono tenuti a relazionare sulla strategie e sugli obiettivi di indirizzo per l'anno in corso.